

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

Settore Lavori Pubblici

Servizio 1 - Ambiente, Rifiuti, Demanio Marittimo, Laguna, Demolizioni, PEEP



Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 09/10/2025

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 - Obiettivi del Comune	5
Art. 3 - Definizioni	6
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	10
Art. 5 - Avvio al recupero dei rifiuti urbani in modo autonomo da parte delle UND	13
Art. 6 – Disposizioni generali per il conferimento	14
Art. 7 - Prescrizioni, divieti ed obblighi generali	14
Art. 8 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione	15
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	15
Art. 9 - Criteri organizzativi e gestionali	15
Art. 10 – Collocazione e allestimento dei contenitori di raccolta	16
Art. 11 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani	17
Art. 12 – Servizio di raccolta stradale	17
Art. 13 – Servizio di raccolta di utenze non domestiche (RUND)	19
Art. 14 – Servizio di raccolta presso il Centro di Raccolta	20
Art. 15 – Servizio di raccolta con ritiro a domicilio	21
Art. 16 – Gestione delle aree private	21
Art. 17 – Gestione dei terreni non edificati	22
Art. 18 – Gestione delle aree occupate da mercati settimanali/aree ambulanti itineranti	22
Art. 19 – Gestione delle aree occupate da pubblici esercizi/strutture ricettive	22
Art. 20 – Gestione delle aree adibite al carico e allo scarico merci e materiali	23
Art. 21 – Gestione delle aree pubbliche occupate da cantieri	23
Art. 22 – Gestione delle aree adibite a sagre e manifestazioni	23
Art. 23 – Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti	24
Art. 24 - Gestione delle aree destinate a strutture stagionali, piscine, campeggi e stabilimenti balneari	24
Art. 25 – Gestione delle aree di sosta temporanea e ad uso speciale	24
Art. 26 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	25
Art. 27 – Gestione di particolari rifiuti urbani pericolosi	26
Art. 28 – Gestione delle carcasse rinvenute su area pubblica o di pubblico transito	26
Art. 29 – Gestione dell'attività di volantinaggio	26
Art. 30 – Gestione dei manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale	26
Art. 31 – Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni	27
Art. 32 – Altre forme di raccolte differenziate	27

Art. 33 – Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti	27
Art. 34 – Provvedimenti derogatori	27
Art. 35 – Gestione e richiesta della tessera personalizzata (6Card)	27
CAPO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO	28
Art. 36 – Rifiuti urbani rinvenuti su aree pubbliche o di uso pubblico	28
Art. 37 – Gestione delle aree verdi pubbliche	28
Art. 38 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale	29
Art. 39 – Gestione dei contenitori portarifiuti	29
Art. 40 – Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico	29
Art. 41 – Obblighi di chi conduce animali domestici	30
CAPO V – TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI	30
Art. 42 – Obbligo di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente	30
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI	31
Art. 43 – Obbligo di messa in sicurezza	31
Art. 44 – Coperture ed altri manufatti contenenti amianto	31
Art. 45 – Modalità di smaltimento e smaltimento in proprio	31
CAPO VII - DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	32
Art. 46 – Strumenti relativi al diritto all'informazione in materia ambientale	32
CAPO VIII – CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI	32
Art. 47 – Controllo	32
Art. 48 – Vigilanza e accertamenti	32
Art. 49 – Sanzioni	32
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 50 – Efficacia	33
ALLEGATI	
ALL. A – “ <i>Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie</i> ”;	
ALL. B – “ <i>Richiesta duplicato tessera 6card – causa smarrimento/malfunzionamento</i> ”	
ALL. C – “ <i>Regolamento Centro di Raccolta</i> ”	
ALL. D – “ <i>Conferimento di particolari tipologie di rifiuti nel centro di raccolta</i> ”	

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 (Competenze dei Comuni), disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani. In particolare, esso definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale allo scopo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2 - Obiettivi del Comune

1. Con il presente Regolamento, rilevato che la produzione incontrollata dei rifiuti costituisce un obiettivo limite allo sviluppo dell'economia locale e che si rende necessaria un'imponente riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, si individuano quali obiettivi primari del Comune quanto di seguito esposto:
 - a. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti per un equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere, con comportamenti positivi, all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come un'importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
 - c. considerare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
 - d. ottemperare a quanto richiesto dalle disposizioni/normative Europee, Nazionali e Regionali in materia di raccolta differenziata, contribuendo, attraverso la propria organizzazione dei servizi, nei tempi e modi indicati, al raggiungimento dell'obiettivo posto dallo stesso Piano dell'autosufficienza dell'ATO Toscana Sud, in cui la città di Grosseto è inserita, per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Nelle more della redazione del Piano di Ambito, operare con la priorità di recuperare quanti più materiali valorizzabili possibili attraverso un completo sistema integrato di raccolte differenziate;
 - e. conformarsi alla Direttiva Europea sulle plastiche monouso che dal 2021 vieta l'utilizzo di prodotti di plastica per i quali esistono alternative, quali, a titolo puramente esemplificativo, posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini, rimandando a piani nazionali la regolamentazione per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

1. “*rifiuto*”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. “*rifiuto pericoloso*”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- 2 bis. “*rifiuto non pericoloso*”: rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di pericolosità di cui all'Allegato I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

2 ter. “*rifiuti urbani*”: sono tali:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater della Parte IV del D.lgs 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies della Parte IV del D.Lgs, 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

2 quater. “*rifiuti organici*”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

2 quinqies. “*rifiuti alimentari*”: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani che è diventato rifiuto. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro

produzione, preparazione o trattamento. Non sono compresi, invece, i mangimi, gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti.

3. “*utente*”: chiunque, a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte adibite a qualsiasi uso, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
4. “*utenze domestiche*”: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
5. “*utenze non domestiche*”: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
6. “*utenze singole*”: quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trattate come utenza singola;
7. “*utenze condominiali*”: quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo e ove vi sono più di quattro utenze;
8. “*produttore iniziale*”: l'utente la cui attività ha prodotto/produce i rifiuti e al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;
9. “*produttore secondario*”: l'utente la cui attività comporti operazioni di messa in riserva, trattamento, raggruppamento e/o altre operazioni sui rifiuti;
10. “*detentore*”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
11. “*prevenzione*”: l'insieme delle azioni promosse e adottate dai cittadini, dagli enti pubblici, dalle aziende private e dal Gestore Unico del Servizio al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, pubblicizzando il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
12. “*riutilizzo*”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
13. “*sensibilizzazione*”: l'insieme delle azioni promosse e adottate dai cittadini, dagli enti pubblici, dalle aziende private, al fine di far conoscere come gli impatti negativi determinati da una cattiva gestione dei rifiuti, possano danneggiare l'ambiente in cui viviamo e la salute umana;
14. “*conferimento*”: le modalità secondo le quali gli utenti depositano i rifiuti presso le strutture adibite alla raccolta, quali mastelli, contenitori condominiali, bidoni stradali...;
15. “*gestione dei rifiuti*”: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo delle stesse, effettuate dall'intermediario;
16. “*gestione integrata dei rifiuti*”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

17. *“Gestore Unico del Servizio”*: il soggetto, individuato attraverso una procedura di appalto pubblico, incaricato dello svolgimento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani quali la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani;
18. *“controllo del servizio”*: il controllo sull'operato del Gestore Unico svolta dall'Autorità d'ambito (ATO) ai sensi dell'art. 43 della L.R.T. 69/2011;
19. *“raccolta”*: le operazioni di prelievo dei rifiuti presso le strutture adibite (mastelli, contenitori condominiali, bidoni stradali...) ai fini del trasporto in un impianto di trattamento;
20. *“raccolta differenziata”*: le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;
21. *“raccolta stradale”*: la raccolta realizzata attraverso l'uso di contenitori a libero accesso posizionati su strada dislocati sul territorio;
22. *“raccolta stradale presso le Isole Ecologiche”*: la raccolta realizzata attraverso l'uso di contenitori a libero accesso o ad accesso controllato posizionati, di norma, in area pubblica, idonei anche al conferimento di particolari categorie di rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: olii vegetali esausti, piccoli raee, pile e batterie, toner, medicinali scaduti etc....;
23. *“raccolta con sistemi informatizzati”*: la raccolta effettuata attraverso postazioni chiuse in aree pubbliche ad accesso controllato alle quali viene garantito l'utilizzo attraverso una tessera magnetica personalizzata associata ad una singola e specifica Utenza Tari;
24. *“raccolta “porta a porta”*: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
25. *“raccolta di prossimità”*: la raccolta effettuata attraverso isole non presidiate, destinate al conferimento dei rifiuti prodotti, o da utenze condominiali per le quali è stata verificata l'assenza di spazi per ospitare i singoli contenitori;
26. *“raccolta su chiamata”*: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altre tipologie prodotti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore Unico da parte del produttore o del detentore;
27. *“raccolta effettuata presso il centro di raccolta”*: la raccolta di particolari rifiuti urbani conferiti da parte delle utenze domestiche e non domestiche presso una struttura presidiata, allestita ed attrezzata funzionale al deposito temporaneo di alcuni rifiuti urbani differenziati conferiti da parte dell'utenza privata;
28. *“compost da rifiuti”*: compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità. In particolare si intende per:
 - *“autocompostaggio”*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- “*composter domestico*”: contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
29. “*trasporto*”: qualsiasi tipo di operazione che comporta la movimentazione dei rifiuti;
 30. “*trasporto primario*”: attività riferita al trasporto dei rifiuti raccolti (tramite servizi stradali, porta a porta etc..) verso gli impianti di primo trattamento;
 31. “*trasporto secondario*”: attività riferita al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dal trattamento presso gli impianti primari (vedi ad esempio scarti e sovvalli) verso gli impianti di smaltimento/trattamento finali;
 32. “*stazioni di trasferta*”: aree attrezzate dove vengono convogliati i rifiuti urbani per lo svolgimento delle operazioni di scarico e di carico, per il successivo trasporto, e operazioni di trattamento e di stoccaggio; strutture funzionali alla razionalizzazione dei trasporti dei rifiuti raccolti verso gli impianti attraverso l'ottimizzazione dei carichi e l'utilizzo di automezzi di grande capacità;
 33. “*trattamento*”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 34. “*materiali riciclabili*”: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
 35. “*smaltimento finale*”: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
 36. “*recupero*”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Per una elencazione delle operazioni di recupero si rimanda all'Allegato C della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
 37. “*riciclo*”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 38. “*smaltimento*”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Per una elencazione delle operazioni di smaltimento si rimanda all'Allegato B della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
 39. “*imballaggio*”: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Ulteriori specifiche sono altresì contenute nell'Allegato E, punto 2, della Parte IV del D. Lgs. 152/2006;
 40. “*imballaggio primario*”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

41. *“imballaggio secondario”*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
42. *“imballaggio terziario”*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
43. *“residuo”*: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;
44. *“combustibile solido secondario (CSS)”*: combustibile ottenuto dalla componente secca dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili;
45. *“sottoprodotto”*: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184 bis, c. 1, del D. Lgs. 152/2006 o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184 bis, c. 2, del D. Lgs. 152/2006;
46. *“spazzamento”*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade ed aree pubbliche, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
47. Per tutte le definizioni relative alla materia della bonifica dei siti potenzialmente contaminati, si fa riferimento a quanto riportato all'art.240 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore, i rifiuti, elencati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono RIFIUTI URBANI, ex art. 184, c. 1, LET. B-TER, del D.Lgs. 152/2006:
 - a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, specificatamente indicati nell'allegato **L-quater** della Parte IV del D.lgs 152/2006, quali:
 - rifiuti organici (EER 200108, 200201, 200302);
 - carta e cartone (EER 150101, 200101);
 - plastica (EER 150102, 200139);
 - legno (EER 150103, 200138);
 - metallo (EER 150104, 200140);

- imballaggi compositi (EER 150106);
- multimateriale (EER 150106);
- vetro (EER 150107, 200102);
- tessile (EER 150109, 200110, 200111);
- toner (EER 080318);
- ingombranti (EER 200307);
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (EER 200128);
- detergenti (EER 200130);
- altri rifiuti (EER 200203);
- rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301);

che siano stati prodotti dalle attività ricomprese nell'elenco non tassativo di cui all'allegato **L - quinquies** della Parte IV del D.Lgs 152/2006, quali:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Le attività non esplicitamente elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

- a. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- b. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- d. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e).
- e. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

I rifiuti urbani non includono, al contrario, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono RIFIUTI SPECIALI, ex art. 184, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, per sottrazione:

- a. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;
- b. I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006;
- c. I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i. I veicoli fuori uso.

4. Sono RIFIUTI PERICOLOSI quelli che presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo, stabilite nell'Allegato I della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, ovvero:

- a. H1 Esplosivo;

- b. H2 Comburente;
- c. H3-A Facilmente infiammabile;
- d. H3-B Infiammabile;
- e. H4 Irritante;
- f. H5 Nocivo;
- g. H6 Tossico;
- h. H7 Cancerogeno;
- i. H8 Corrosivo;
- j. H9 Infettivo;
- k. H10 Tossico per la riproduzione;
- l. H11 Mutageno;
- m. H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- n. H13 Sensibilizzanti;
- o. H14 Ecotossico;
- p. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

5. Sono RIFIUTI NON PERICOLOSI, di contro, quelli che non recano nessuna delle caratteristiche di cui all'Allegato citato nel comma precedente.

Art. 5 - Avvio al recupero dei rifiuti urbani in modo autonomo da parte delle UND

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, come modificato dal D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Nel caso in cui le utenze non domestiche si avvalgano della facoltà conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, dovranno attenersi a quanto disciplinato in materia dal Regolamento TARI dell'Ente;
3. Per le utenze non domestiche che si avvalgono del gestore pubblico per conferimento dei rifiuti urbani prodotti, ma ne avviano in modo autonomo tutti o una parte al riciclo ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, potrà usufruire di una agevolazione secondo quanto disciplinato in materia dal Regolamento TARI dell'Ente;

Art. 6 – Disposizioni generali per il conferimento

1. I rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore o del detentore secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. La conservazione dei rifiuti deve avvenire senza che si possano creare pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. Nelle zone in cui è attivo il sistema di raccolta differenziata le varie tipologie di rifiuti recuperabili devono essere selezionate a monte e conferite esclusivamente negli appositi contenitori dedicati.

Art. 7 - Prescrizioni, divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare sono tenuti a conferire le varie frazioni dei rifiuti nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi.
2. Al fine di perseguire una corretta gestione del conferimento, l'utente dovrà adottare le seguenti procedure:
 - ridurre di volume i rifiuti mediante lo svuotamento e lo schiacciamento degli scatoloni e dei contenitori;
 - privare dai contenitori i residui organici ivi presenti;
 - chiudere correttamente i sacchetti contenenti i rifiuti prima del loro conferimento nel cassonetto al fine di evitare fuoriuscite e cattivi odori;
 - chiudere perfettamente i cassonetti dopo il conferimento del rifiuto;
 - osservare le eventuali indicazioni riportate sulle strutture adibite alla raccolta.
3. Oltre agli specifici obblighi espressamente citati nel presente Regolamento, è altresì vietato:
 - abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere in qualsiasi area del territorio comunale;
 - conferire le tipologie di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nel contenitore dei rifiuti indifferenziati o nei contenitori che non sono dedicati alla raccolta differenziata;
 - conferire le tipologie di rifiuti indifferenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nei contenitori dei rifiuti differenziati;
 - Incastrare il cassetto del contenitore introducendo nei cassonetti oggetti voluminosi, quali rifiuti ingombranti, e rendendo il contenitore stesso non più fruibile fino al successivo intervento manutentivo;
 - introdurre nei cestini i rifiuti non consentiti, ovvero i rifiuti che non sono riconducibili ai cd. rifiuti "da passeggio" (carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti e incartamenti, gomma da masticare, biglietti e altri rifiuti generici prodotti in piccole quantità);
 - immettere nei bidoni e nei cestini dedicati alla raccolta urbana residui liquidi;
 - immettere nei cassonetti appartenenti alle frazioni dell'umido e dell'indifferenziato i rifiuti sciolti, ovvero privi di appositi involucri protettivi;
 - introdurre nei cassonetti materiali accesi o incandescenti;

- introdurre nei cassonetti rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o manutenzione domestica;
 - introdurre nei cassonetti rifiuti organici provenienti da scarti alimentari di origine animale derivanti da trattamenti e preparazioni da parte delle utenze non domestiche al fine di evitare problematiche di natura igienico-sanitaria;
 - introdurre nei cassonetti imballaggi maleodoranti, se non appositamente sigillati, onde evitare emissioni odorigene e problemi di natura igienico-sanitaria;
 - introdurre nei cassonetti materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta;
 - abbandonare (gettare, versare e depositare) sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura;
 - Incendiare i rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica che in area privata;
 - introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
 - gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti;
 - collocare rifiuti, anche se dentro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti;
 - rovistare tra i cassonetti;
 - scrivere sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;
 - ribaltare e danneggiare i contenitori;
 - spostare i contenitori se privi di autorizzazione.
4. È vietato somministrare alimenti di qualsiasi natura ad animali randagi, volatili o appartenenti a specie selvatiche in aree pubbliche o aperte al pubblico, fatto salvo quanto previsto all'art. 43 del presente Regolamento.
5. Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite secondo quanto stabilito all'art.49 e nell'apposito Allegato A.

Art. 8 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione

1. I cittadini potranno essere opportunamente informati per il tramite di appositi comunicati, volantini, comunicazioni ufficiali pubblicate sui siti istituzionali e/o mediante applicativi per smartphone e tablet.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. La gestione dei rifiuti viene svolta nell'ambito di tutto il territorio comunale secondo le modalità successivamente descritte, graficamente individuate negli elaborati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente Piano di Gestione e Razionalizzazione dei rifiuti comunali, sulla base dei criteri ivi stabiliti.
3. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta differenziata deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. In particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nei contenitori stradali più vicini all'utente.
4. Il Comune, sulla base di un contratto di appalto pubblico, si avvale di un Gestore Unico per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a. Gestione dei rifiuti urbani;
 - b. Pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
5. Il Comune, in accordo con il Gestore Unico:
 - a. definisce le modalità di conferimento dei rifiuti differenziati da parte degli utenti;
 - b. organizza la modalità di raccolta e la frequenza delle varie frazioni differenziate al fine del riutilizzo, riciclaggio e recupero;
 - c. promuove l'istituzione di sperimentazioni allo scopo di favorire la riduzione della quantità dei rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata.
6. Il Comune, d'intesa con il Gestore, in relazione alle specificità territoriali al fine di razionalizzare il servizio, migliorarlo ed ottimizzarne i costi, ha la facoltà di attuare modalità di erogazione del servizio attraverso forme diverse.

Art. 10 – Collocazione e allestimento dei contenitori di raccolta

1. Per la raccolta dei rifiuti vengono utilizzati contenitori ubicati, di norma, in area pubblica o ad uso pubblico. Detti contenitori sono collocati dal Gestore su indicazione fornita dall'Amministrazione Comunale in base sia a criteri di ottimizzazione del servizio sia all'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza e di ordine pubblico, nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato.
2. Alle utenze non domestiche, produttrici di rifiuti urbani per le quali risulti attivo un servizio di raccolta dedicato (RUND), è ammessa la collocazione dei contenitori in area privata, previo accordo/consenso scritto del Comune e del Gestore.
3. Nel caso in cui l'esecuzione di lavori di risistemazione viaria non dovessero consentire, anche temporaneamente, lo svolgimento del regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani, la società appaltatrice dei lavori o il competente ufficio in seno alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori dovrà darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale, concordando soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

4. È vietato spostare i contenitori di raccolta dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare a mezzo PEC istanza motivata in tal senso al competente Ufficio Rifiuti comunale;

Art. 11 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

La raccolta dei rifiuti, all'interno del Comune, può essere effettuata secondo le seguenti diverse modalità:

- a. raccolta stradale:
 - a.1 raccolta stradale attraverso postazioni informatizzate;
 - a.2 raccolta stradale libera;
 - a.3 raccolta stradale attraverso aree dedicate.
- b. raccolta RUND dedicato alle utenze non domestiche;
- c. raccolta presso il centro di raccolta comunale/stazione ecologica;
- d. raccolta con ritiro a domicilio previa prenotazione.

Art. 12 – Servizio di raccolta stradale

1. La raccolta stradale avviene secondo tre diverse metodologie che si differenziano tra loro per le modalità di accesso, riconoscimento dell'utenza e misurazione del volume del rifiuto conferito.
2. Nello specifico le metodologie si articolano in:

2.1 Raccolta stradale attraverso postazioni informatizzate.

L'utenza assegnata al servizio di raccolta stradale attraverso le postazioni informatizzate è tenuta a conferire i rifiuti negli appositi contenitori della postazione più prossima per distanza al luogo di produzione del rifiuto urbano o, in alternativa, nelle altre postazioni ubicate nel territorio e nelle vicinanze. Tutte le postazioni di raccolta stradale saranno graficamente individuate negli elaborati di progetto e nel Sistema Informativo Territoriale comunale.

Le postazioni informatizzate sono caratterizzate dalla presenza di un misuratore volumetrico sul contenitore del rifiuto indifferenziato. L'accesso è consentito per il tramite della lettura di una tessera personalizzata (6Card), attribuita inizialmente gratuitamente a ciascuna utenza in doppia copia. La duplicazione della tessera per smarrimento, furto o necessità è disciplinata nell'art. 35 del presente Regolamento.

Per l'utilizzo delle postazioni informatizzate l'utente deve premere il bottone posizionato sul lato frontale del contenitore, avvicinare la scheda per consentirne la lettura e, una volta sbloccata l'apertura del contenitore prescelto, fare pressione sulla leva o sul pedale per consentire l'introduzione del rifiuto. Al termine di tale operazione l'utente ha poi l'onere di verificare la corretta chiusura del cassetto (per il rifiuto urbano indifferenziato) o del portellone scorrevole (per i rifiuti urbani afferenti alle frazioni di carta, multi materiale leggero, vetro, organico).

Nel caso in cui la porta di accesso del rifiuto non dovesse aprirsi e/o chiudersi correttamente, l'utente ha il dovere di informare tempestivamente il Comune e/o il Gestore del Servizio, al fine di ripristinare la funzionalità dello stesso ed eludere quanto stabilito nel presente Regolamento.

Il conferimento del rifiuto deve essere svolto secondo le seguenti modalità che sono altresì indicate in modo puntuale sugli stessi contenitori:

- nel contenitore con coperchio blu, destinato alla raccolta della carta e cartone (EER 150101 e 200101), debbono essere immessi: giornali, riviste, libri, quaderni, buste, fogli, scatole, cartone a pezzi, cartoncini di ogni tipo, documentazione di archivi, registri, schede, tabulati, sacchetti di carta, volantini pieghevoli e pubblicitari, fascette in cartoncino;
- nel contenitore con coperchio giallo, destinato alla raccolta del multimateriale (EER 150102 e 150104), debbono essere immessi: piatti e bicchieri di plastica privi di residui organici, bottiglie e contenitori in plastica con la scritta PET, PE, PVC, PP-PS, vaschette in PVC, polistirolo e alluminio, lattine e scatolette in acciaio e alluminio, cellophane, shoppers in plastica, tubetti vuoti, retine per verdure, contenitori per bevande e alimenti in materiale poliaccoppiato (tetrapak), bombolette spray vuote, contenitori vuoti di prodotti per l'igiene personale e della casa, sacchetti di patatine, imballaggi di prodotti surgelati, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, contenitori per yogurt e dessert, film e pellicole, buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, blister e contenitori rigidi sagomati, tappi a corona e capsule per bottiglie;
- nel contenitore con coperchio verde, destinato alla raccolta del vetro (EER 150107), debbono essere immessi: bottiglie, vasetti e barattoli in vetro privi di tappi in metallo e/o sughero;
- nel contenitore con coperchio marrone, destinato alla raccolta dell'organico (EER2 00108), vanno inseriti scarti alimentari, alimenti deteriorati, piccoli ossi, gusci d'uovo, fondi di tè o caffè, fiori ed erba secca, fogliame e piccole potature, paglia, segatura, ceneri di legna fredde, tappi di sughero, stoviglie shoppers o altro materiale compostabile;
- nel contenitore con coperchio grigio, destinato alla raccolta dell'indifferenziato (EER 200301), vanno conferiti: ceramica, piatti e bicchieri di carta, carta accoppiata con altri materiali, ossi di grandi dimensioni, lettiere di animali, pannolini non compostabili, videocassette, CD e DVD, specchi, pellicole fotografiche, penne, pennarelli, astucci, zainetti, schede magnetiche, sacchi per aspirapolvere, spazzole e spazzolini, stracci, spugne, trucchi e tutto ciò che in genere non può essere riciclato.

Agli assegnatari delle postazioni informatizzate è vietato eludere le modalità di conferimento stabilite, è vietato pertanto sia il conferimento in aree diverse rispetto a quelle attribuite (principale ed alternative), sebbene coperte da raccolta differenziata, sia il conferimento nelle zone non ancora raggiunte dalla raccolta differenziata, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria.

È fatto divieto assoluto alle utenze domestiche e non domestiche procedere all'apertura dei contenitori informatizzati attraverso l'utilizzo di attrezzature differenti dalle 6card date in dotazione.

È altresì fatto divieto procedere al conferimento dei rifiuti prodotti nei contenitori informatizzati mediante l'utilizzo di 6card intestate ad altra utenza.

2.2 Raccolta stradale libera.

Nelle more del completamento della raccolta per mezzo delle postazioni informatizzate, l'utente deve accedere liberamente ai contenitori stradali posti in aree pubbliche o ad uso pubblico.

Il conferimento deve essere svolto secondo le seguenti modalità:

- nel contenitore con coperchio bianco, destinato alla raccolta della carta e cartone (EER 150101 e 200101), debbono essere immessi: giornali, riviste, libri, quaderni, buste, fogli, scatole, cartone a pezzi, cartoncini di ogni tipo, documentazione di archivi, registri, schede,
- nel contenitore con coperchio azzurro, destinato alla raccolta del multimateriale (EER 150102 e 150104), debbono essere immessi: piatti e bicchieri di plastica privi di residui organici, bottiglie e contenitori in plastica con la scritta PET, PE, PVC, PP-PS, vaschette in PVC, polistirolo e alluminio, lattine e scatolette in acciaio e alluminio, cellophane, shoppers in plastica, tubetti vuoti, retine per verdure, contenitori per bevande e alimenti in materiale poliaccoppiato, bombolette spray vuote, contenitori vuoti di prodotti per l'igiene personale e della casa, sacchetti di patatine, imballaggi di prodotti surgelati, confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, contenitori per yogurt e dessert, film e pellicole, buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, blister e contenitori rigidi sagomati, tappi a corona e capsule per bottiglie;
- nel contenitore con coperchio verde, destinato alla raccolta del vetro (EER 150107), debbono essere immessi: bottiglie, vasetti e barattoli in vetro privi di tappi in metallo e/o sughero;
- nel contenitore con coperchio marrone, destinato alla raccolta dell'organico (EER2 00108), vanno inseriti scarti alimentari, alimenti deteriorati, piccoli ossi, gusci d'uovo, fondi di tè o caffè, fiori ed erba secca, fogliame e piccole potature, paglia, segatura, ceneri di legna fredde, tappi di sughero, stoviglie shoppers o altro materiale compostabile;
- nel contenitore con coperchio grigio, destinato alla raccolta dell'indifferenziato (EER 200301), vanno conferiti: ceramica, piatti e bicchieri di carta, carta accoppiata con altri materiali, ossi di grandi dimensioni, lettiere di animali, pannolini non compostabili, videocassette, CD e DVD, specchi, pellicole fotografiche, penne, pennarelli, astucci, zainetti, schede magnetiche, sacchi per aspirapolvere, spazzole e spazzolini, stracci, spugne, trucchi e tutto ciò che in genere non può essere riciclato.

Alle utenze è vietato il conferimento dei rifiuti con modalità differenti rispetto al servizio di raccolta stradale libera, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria.

2.3 Raccolta stradale attraverso aree dedicate.

Alle utenze commerciali e/o condominiali assegnatarie della raccolta stradale attraverso aree dedicate è vietato eludere le modalità di conferimento stabilite, pertanto, è vietato sia il conferimento in aree diverse rispetto alla postazione attribuita, sebbene coperte da raccolta differenziata, sia il conferimento nelle zone non ancora raggiunte dalla raccolta differenziata, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 13 – Servizio di raccolta di utenze non domestiche (RUND)

1. Il servizio dedicato alle utenze non domestiche si esplica nella raccolta di prossimità puntuale a favore delle stesse attività o nella messa a disposizione di contenitori dedicati identificati sulla base del rifiuto da conferire e concessi in comodato dal Gestore del Servizio. Non sono ammesse altre e diverse attrezzature rispetto a quelle erogate dal Gestore e non sono ammessi usi impropri delle stesse. L'utenza è tenuta a custodire in area privata i diversi contenitori secondo le regole del buon padre di famiglia. In caso di furto, di rottura e/o di pervenuta mancata funzionalità del contenitore, l'Ufficio

comunale preposto procede alla riconsegna dello stesso dietro richiesta dell'interessato e previa restituzione del contenitore danneggiato e/o non funzionante.

2. L'utenza deve collocare il contenitore in area pubblica in prossimità della propria attività, nei giorni e negli orari prestabiliti dal Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di consentire il regolare svuotamento, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria. Nel caso di contenitori di grandi dimensioni l'utenza deve consentire l'accesso al personale autorizzato e ai mezzi adibiti alla raccolta al fine di consentirne il ritiro.
3. È vietato il conferimento dei rifiuti con modalità differenti rispetto a quella qui indicata, come ad esempio l'utilizzo delle postazioni stradali situate in altre aree urbane, ed il conferimento nelle zone non ancora raggiunte dalla raccolta differenziata, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 14 – Servizio di raccolta presso il Centro di Raccolta

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Gestore ha predisposto un centro di raccolta/stazione ecologica, sito in Via dell'Airone, Loc. Topaie – Albinia (GR), per il conferimento differenziato di alcune particolari tipologie di rifiuto, ai sensi del combinato disposto D.M. del 8 Aprile 2008 e s.m.i., dell'art. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia in base a particolari rifiuti presenti sul territorio comunale, quali:
 - carta e cartone (EER 200101);
 - imballaggi in carta e cartone (EER 150101);
 - imballaggi in materiali misti (Plastica, Alluminio, Vetro) (EER 150106);
 - vetro (EER 200102);
 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (EER: 160216-200399-080318);
 - RAEE R5 (Lampade a risparmio energetico, Tubi fluorescenti) (EER 200121)
 - RAEE R4 (Informatica, Elettronica, Elettrodomestici) (EER 200136);
 - RAEE R3 (Tv, Monitor) (EER 200135);
 - RAEE R2 Ferro bianco (Lavastoviglie, Lavatrici) (EER 200136);
 - RAEE R1 (Frigoriferi) (EER 200123);
 - pile, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (EER 200133);
 - batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 (Pile) (EER 200134);
 - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (EER 200127);
 - legno (EER 200138);
 - metallo (EER 200140);
 - sfalci e potature, rifiuti biodegradabili (EER 200201);
 - oli e grassi vegetali (EER 200125);
 - oli e grassi minerali (EER 200126);
 - medicinali (EER 200132);
 - rifiuti ingombranti (EER 200307);
 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (EER 170904), solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. (I rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

generati da attività di impresa sono da considerarsi rifiuti speciali e, pertanto, non conferibili al centro di raccolta.)

2. Per il conferimento di particolari tipologie di rifiuti nel centro di raccolta da parte di Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND), occorre presentare richiesta all'Ufficio Rifiuti del Comune, mediate presentazione dell'apposito modello e nei limiti massimi stabiliti, di cui all'Allegato D. L'ufficio competente, ricevuta la richiesta, rilascia l'autorizzazione sul quantitativo massimo da conferire da presentare al Centro di Raccolta/Isola Ecologica.
3. Inoltre, per l'accreditamento e l'accesso all'impianto, le Utenze Non Domestiche dovranno contattare autonomamente il Gestore, il quale dovrà valutare il possesso delle stesse delle autorizzazioni necessarie al trasporto e conferimento dei rifiuti (Vedi Allegato C).
4. La gestione e l'operatività del Centro di Raccolta, compreso il conferimento di utenze domestiche e non, ed i rifiuti conferibili in proprio dalle utenze aventi diritto, sono disciplinati da apposito Regolamento allegato alla presente (Allegato C).
5. È fatto divieto abbandonare i rifiuti a fianco o nella prossimità del centro di raccolta quando questi sono chiusi o non presidiati. È altresì vietato conferire le tipologie di rifiuti di cui al comma 1 nei contenitori dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e nei cestini porta rifiuti.

Art. 15 – Servizio di raccolta con ritiro a domicilio

1. In alternativa al conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica, per le utenze domestiche il Gestore Unico, in accordo con il Comune, ha attivato per i rifiuti ingombranti, gli sfalci e le potature e i RAEE il ritiro a domicilio. L'utente può prenotare il servizio di ritiro gratuito direttamente al Gestore, telefonando al numero verde indicato nella pagina web del Gestore o, in alternativa, compilando il form dedicato nella medesima pagina. Una volta fissato l'appuntamento viene così assegnato un codice che il richiedente deve apporre sul rifiuto che deve essere allocato in idonei spazi pubblici, in prossimità del proprio numero civico nei giorni e nelle fasce orarie indicate dall'operatore per il ritiro e comunque non prima di 24 ore dalla data comunicata per il ritiro, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. È vietato il conferimento di tali rifiuti con modalità differenti rispetto a quella indicata.

Art. 16 – Gestione delle aree private

1. I fabbricati e le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. Gli aventi titolo hanno l'obbligo di vigilare costantemente la proprietà.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006.

Art. 17 – Gestione dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono essere mantenuti liberi da materiali abbandonati. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente la proprietà.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006.

Art. 18 – Gestione delle aree occupate da mercati settimanali/aree ambulanti itineranti

1. In occasioni di mercati settimanali/aree ambulanti itineranti svolti in aree pubbliche, nonché su quelle private soggette ad uso pubblico, i concessionari e gli occupanti sono tenuti a mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliere, separare e differenziare i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, riducendone i volumi e creando il minimo ingombro.
2. Tutti i rifiuti, compresi i putrescibili, devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta, fatta eccezione per la carta e il cartone.
3. Tutte le tipologie di rifiuto dovranno essere allocate nei rispettivi contenitori stradali, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento.

Art. 19 – Gestione delle aree occupate da pubblici esercizi/strutture ricettive

1. I gestori di esercizi pubblici/strutture ricettive che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, installando all'occorrenza adeguati contenitori portarifiuti all'ingresso dell'esercizio.
2. I rifiuti così raccolti, se ricompresi nell'elencazione dei rifiuti urbani, devono essere trasportati ed avviati allo smaltimento secondo le modalità previste per i rifiuti urbani stabilite nel Contratto di Servizio, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 20 – Gestione delle aree adibite al carico e allo scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione dei rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune, fatta salva l'azione di rivalsa per la spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 21 – Gestione delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. È fatto altresì obbligo, a chi effettua le attività sopra esplicitate, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 22 – Gestione delle aree adibite a sagre e manifestazioni

1. Chiunque, persona fisica o persona giuridica, intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro svolte in aree pubbliche o in aree private soggette ad uso pubblico, quali manifestazioni di tipo culturale, sportivo e ricreativo, è tenuto ad adottare tutte quelle azioni necessarie a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, anche in riferimento ai regolamenti locali in materia;
2. Per quanto riguarda le sagre, i promotori sono tenuti ad adottare tutte quelle azioni necessarie a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, previste nel “Regolamento per la disciplina delle Sagre e dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni” dell'Ente;
3. I promotori hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti durante l'evento secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.
4. Laddove la capienza dei contenitori presenti non dovesse risultare sufficiente o l'ubicazione non dovesse favorire la raccolta differenziata, gli organizzatori sono tenuti a comunicare, con nota ufficiale indirizzata al competente Ufficio comunale in materia di gestione dei rifiuti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'evento, il luogo e la durata della manifestazione, richiedendo per tutta la durata dell'evento contenitori aggiuntivi, messi a disposizione dal Gestore del Servizio, al fine di favorire la raccolta differenziata. Il Gestore provvederà ad attivare i relativi servizi secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 23 – Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Gli organizzatori di spettacoli viaggianti, luna park e circhi hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti durante l'evento secondo le modalità descritte nel presente Regolamento. Hanno altresì l'obbligo di attenersi alle azioni di prevenzione e riduzione di cui all'art. 22, cc. 1 e 3, del presente Regolamento.
2. Laddove la capienza dei contenitori presenti non dovesse risultare sufficiente o l'ubicazione non dovesse favorire la raccolta differenziata, i promotori sono tenuti a comunicare, con nota ufficiale indirizzata al competente Ufficio comunale in materia di gestione dei rifiuti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'evento, il luogo e la durata dello stesso, richiedendo per tutta la durata dell'evento contenitori aggiuntivi, messi a disposizione dal Gestore del Servizio, al fine di favorire la raccolta differenziata. Il Gestore provvederà ad attivare i relativi servizi secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. Gli organizzatori sono tenuti a provvedere, al termine dell'evento, al ripristino dell'area secondo le modalità previste nel presente Regolamento attraverso la pulizia, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. In difetto, provvederà il Comune per il tramite del Gestore del Servizio con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.

Art. 24 - Gestione delle aree destinate a strutture stagionali, piscine, campeggi e stabilimenti balneari

1. I gestori di strutture stagionali (campeggi, stabilimenti balneari, etc....) hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti durante l'evento o l'esercizio secondo le modalità descritte nel presente Regolamento. Hanno altresì l'obbligo di allestire l'area con cestini getta rifiuti adibiti alla raccolta differenziata oltreché attenersi alle azioni di prevenzione e riduzione di cui all'art. 22, c. 1, del presente Regolamento.
2. I titolari delle strutture stagionali sono tenuti a comunicare, con nota ufficiale indirizzata al competente Ufficio comunale in materia di gestione dei rifiuti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'apertura dell'attività, la data di inizio della stessa ed eventuale richiesta di potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani in maniera differenziata.
3. È fatto obbligo ai gestori attivare, con il coordinamento e le indicazioni del competente Ufficio comunale, un adeguato piano di raccolta differenziata che tenga conto delle presenze medie rilevate nelle annualità precedenti.
- ~~4. I gestori sono obbligati a provvedere allo svuotamento dei contenitori dei rifiuti differenziati nei contenitori della raccolta differenziata collocati dal Gestore del Servizio dei rifiuti in area pubblica.~~

Art. 25 – Gestione delle aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate agli articoli precedenti, devono essere dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. In tali aree i fruitori tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali, oltre che quanto disciplinato dalle normative di settore.

2. Tutti gli oneri derivanti da interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia straordinaria di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti, i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 26 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applica il DPR 254/2003.
2. Sono rifiuti cimiteriali:
 - a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione, ovvero costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, quali, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. f), punti 1 e 2, del DPR 254/2003:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, terre di scavo, murature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
 - c) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 del DPR 254/2003, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni*". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero dal Comune di concerto con il Gestore, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La loro gestione deve favorire il recupero dei resti metallici. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
 - d) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b) del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/2003, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero. I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

3. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quanto stabilito sia dal D. Lgs. 152/2006 che dal DPR 254/2003.

Art. 27 – Gestione di particolari rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, quali le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, saranno raccolti a cura del Gestore Unico con tutte le cautele possibili ed eventualmente con le indicazioni dell'Azienda USL e saranno smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 28 – Gestione delle carcasse rinvenute su area pubblica o di pubblico transito

1. Il rinvenimento su suolo pubblico di animali morti deve essere comunicato al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Rifiuti ed alle altre Autorità competenti (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Provinciale ecc.). Tali Autorità competenti provvederanno all'attivazione del Gestore individuato per la rimozione.

Art. 29 – Gestione dell'attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è consentita l'attività di volantinaggio esclusivamente per la distribuzione di materiale pubblicitario nelle attività commerciali e per l'immissione dello stesso nelle cassette postali. Il materiale pubblicitario deve essere ben inserito nelle apposite buche, dalle quali non deve sporgere, per evitare che lo stesso possa finire sui marciapiedi e per strada.
2. L'attività di volantinaggio e/o di distribuzione soggiace, pertanto, alle seguenti limitazioni:
 - è vietato il lancio su strade, vie e piazze pubbliche;
 - è vietata la collocazione sui veicoli;
 - è vietata la distribuzione mediante consegna diretta alle persone, ad eccezione che per fini politici, sindacali e religiosi;
 - è vietata l'immissione sulle soglie dei portoni o all'ingresso di abitazione e/o attività commerciali;
3. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

Art. 30 – Gestione dei manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale

1. Chiunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e/o per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Art. 31 – Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Sull'intero territorio comunale è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi al fine di preservare il decoro e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 255, c. 1-bis del D. Lgs. 152/2006, chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00, se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 32 – Altre forme di raccolte differenziate

1. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento, il Comune, in accordo con il Gestore Unico, potrà attivare in qualsiasi momento ulteriori forme di raccolte differenziate rispetto a quanto già previsto dal presente Regolamento.
2. Al fine di perseguire la promozione della raccolta differenziata, potranno essere, altresì, attivate raccolte sperimentali finalizzate al recupero di particolari materiali o a fini conoscitivi relativamente all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione di specifici rifiuti.

Art. 33 – Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti

1. La raccolta dei rifiuti urbani è effettuata dal Gestore Unico con le modalità e le frequenze disciplinate nel relativo vigente Piano Esecutivo dei Servizi (PSE), redatto e concordato annualmente da Comune, Gestore Unico ed Autorità di Ambito.
2. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti è effettuato dal Gestore Unico con idonei autoveicoli, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dovranno ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).
4. Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere inviati agli impianti di recupero/smaltimento secondo le modalità stabilite e standardizzate dalla competente Autorità di Ambito in materia di rifiuti.

Art. 34 – Provvedimenti derogatori

1. In caso di necessità, sarà facoltà del Sindaco, attraverso atti propri, dettare disposizioni derogatorie all'ordinario servizio di raccolta. In tal caso il Gestore del Servizio pubblico sarà tenuto ad organizzare specifiche forme di raccolta temporanee ed alternative.

Art. 35 – Gestione e richiesta della tessera personalizzata (6Card)

1. Ad ogni utenza domestica e non domestica sarà rilasciata una tessera personalizzata in doppia copia per consentire l'accesso alle postazioni informatizzate. Il rilascio delle prime due tessere non comporterà alcun costo a carico dell'utenza.

2. L'utenza potrà richiedere all'Ufficio comunale competente uno o più duplicati sia in caso di smarrimento, che di furto, ma anche nel caso in cui si ravvisasse la necessità di un'ulteriore copia, secondo il Modello di cui all'*ALLEGATO B*.
3. Il rilascio di ciascun duplicato sarà condizionato al pagamento di un importo di 7,00 € a tessera oltre € 6,00 in caso di spedizione a mezzo Raccomandata A/R. Il richiedente potrà ottemperare o attraverso versamento diretto sul conto corrente di tesoreria del Comune, producendo copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal cassiere;
4. Al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche e non domestiche nelle more del rilascio delle 6Card richieste con la modulistica di cui al precedente comma 2, è facoltà del competente Ufficio procedere alla temporanea assegnazione di una tessera provvisoria che dovrà essere obbligatoriamente restituita al ritiro delle 6card nominative. In caso di mancata restituzione verrà addebitato all'utenza interessata l'ulteriore costo di produzione della tessera provvisoria equivalente al valore determinato dall'Amministrazione Comunale per il rilascio di duplicato.
5. **Il presente articolo avrà validità dall'entrata in vigore dell'accesso informatizzato delle Postazioni di Raccolta Stradale.**

CAPO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Art. 36 – Rifiuti urbani rinvenuti su aree pubbliche o di uso pubblico

1. Sono rifiuti urbani quelli rinvenuti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua purché ne posseggano le caratteristiche ai sensi del presente Regolamento.
2. Le modalità di svolgimento ed esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti, di cui al punto precedente, vengono stabilite dal Contratto di Servizio in relazione alle necessità e alle metodologie da adottare per ogni singola tipologia di intervento.
3. Ai fini del presente Regolamento, le attività di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono riferite a:
 - aree verdi pubbliche;
 - spazzamento e lavaggio stradale;
 - contenitori porta rifiuti (cestini);
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.

Art. 37 – Gestione delle aree verdi pubbliche

1. La gestione delle aree verdi prevede la pulizia di giardini pubblici e di aree verdi ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico al fine di conservare e rendere agibili detti luoghi.
2. È fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. I proprietari o conduttori sono tenuti a dotarsi degli idonei strumenti di asportazione delle deiezioni che devono essere gettate nei cestini stradali o nei cassonetti dell'indifferenziato destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 38 – Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale è eseguita dal Comune di Orbetello sul territorio di riferimento, senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico), secondo quanto disciplinato nel relativo Sistema Informativo Territoriale. Nell'esecuzione del servizio è altresì previsto lo svuotamento dei cestini.
2. Il Comune può disporre divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, un più efficace svolgimento del servizio.
3. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e delle norme della buona tecnica. Le modalità di effettuazione del servizio saranno gestite da parte del competente Ufficio Comunale, sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche e dei centri per anziani e disabili. Di contro, sarà fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di rendere agibili i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi, vietando l'accumulo di ghiaccio e/o neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.
4. È vietata qualsivoglia attività che ostacoli, intralci o ritardi il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana di spazzamento e lavaggio strade, svolto dal Gestore Unico, in concomitanza di divieti di sosta veicolare, istituiti con specifica ordinanza dirigenziale ed indicati nell'apposita segnaletica verticale apposta in loco nei tratti urbani interessati.

Art. 39 – Gestione dei contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia ed il decoro delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori portarifiuti, cosiddetti cestini dotati di spengi sigarette, per il conferimento dei rifiuti “da passeggio”, quali carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti e incartamenti, gomma da masticare, biglietti e altri rifiuti generici prodotti in piccole quantità.
2. È fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani ed ingombranti. È altresì vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.).

Art. 40 – Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli correttamente.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, fissando un termine per tale intervento. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

Art. 41 – Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Coloro che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o per le strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, comprese le zone a verde, esercizi pubblici e trasporti pubblici, sono tenuti al rispetto di quanto specificamente disciplinato nella LRT n. 59/2009 e s.m.i. e dal “Regolamento Comunale sui diritti degli animali” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.05.2012;
2. La somministrazione di cibo agli animali da parte dei cittadini è consentita solamente mediante idonee ciotole, con divieto assoluto di utilizzare contenitori monouso in plastica, carta o cartone, anche al fine di prevenire l'inquinamento ambientale;
3. Fatto salvo quanto previsto dal “Regolamento Comunale sui diritti degli animali” di cui al comma 1 in ordine alla gestione delle colonie feline, è obbligatorio provvedere alla rimozione completa dei contenitori per gli alimenti e agli eventuali residui alimentari ed alla pulizia dell'area nella quale avviene la somministrazione di cibo.

CAPO V – TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI

Art. 42 – Obbligo di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente

1. Ai fini di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente, tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati, hanno l'obbligo di mantenere tali aree pulite e libere da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile. Gli Enti incaricati dalla manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali provinciali e comunali, poste nel territorio, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione. Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali provinciali e comunali, esistenti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di eliminare la vegetazione infestante.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all'interno di un'area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di parcheggi, devono realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:
 - lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
 - ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
 - mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;
 - in presenza o di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale.
 - in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o simili, la regolare coltivazione della stessa.
3. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
 - mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;
 - eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.
4. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi, colatori, canali e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture e all'ambiente, i proprietari dei terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.
5. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possano comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque meteoriche, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori e corsi d'acqua, previste dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e dall'art. 133 del R.D. 368/1904.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

Art. 43 – Obbligo di messa in sicurezza

1. Per quanto riguarda le procedure da attuare al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, si applicano le procedure di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in combinato disposto con i dettami delle leggi regionali 25/98 e s.m.i. e 30/2006, nonché della DGRT 301/2010 e dei successivi decreti applicativi.

Art. 44 – Coperture ed altri manufatti contenenti amianto

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare in qualunque modo e situazione materiali di amianto o comunque contenenti amianto.
2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l'utilizzo di detto materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per garantire l'integrità delle tabelle e delle strutture.
3. Il Sindaco, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, autorità deputate al controllo del territorio, Polizia Municipale, ecc., può emettere Ordinanza nei confronti di un soggetto pubblico o privato detentore di materiali contenenti amianto affinché lo stesso provveda alla rimozione o alla messa in sicurezza dei materiali stessi secondo quanto previsto dalle normative al momento in vigore, qualora sia accertato, tramite controlli analitici e tecnici eseguiti da laboratori e professionisti regolarmente abilitati, i cui oneri sono totalmente a carico del detentore stesso, che le condizioni dei materiali di che trattasi possono comportare rischi per la salute pubblica.

Art. 45 – Modalità di smaltimento e smaltimento in proprio

1. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.

2. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata, la quale dovrà presentare il Piano dei lavori contenente la descrizione della tipologia di intervento da effettuare (rimozione, incapsulamento o sconfinamento) alle autorità competenti a meno che non si ricada nella casistica di cui al successivo comma, relativa allo smaltimento in proprio.
3. Per le modalità ed i limiti di smaltimento in proprio di manufatti contenenti amianto, si rimanda alle Linee guida della Regione Toscana di cui all'Allegato A alla DGRT 378/2018, così come modificata dalla DGRT 386/2019.

CAPO VII - DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 46 – Strumenti relativi al diritto all'informazione in materia ambientale

1. L'amministrazione comunale riconosce come valore fondamentale il diritto all'informazione in materia ambientale allo scopo di garantire la partecipazione e la conoscenza della cittadinanza alle politiche ambientali ed allo stato dell'ambiente del suo territorio.
2. Il diritto all'informazione in materia ambientale è disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

CAPO VIII – CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 47 – Controllo

1. Al controllo delle prescrizioni impartite dal D. Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti provvedono gli agenti di Polizia Locale.

Art. 48 – Vigilanza e accertamenti

1. Alla vigilanza e agli accertamenti dei fatti, costituenti violazione ai divieti previsti dal D. Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze, propedeutici alla fase sanzionatoria, provvedono gli agenti di Polizia Locale.
2. Agli Agenti è consentito identificare gli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Art. 49 – Sanzioni

1. Alla repressione dei fatti, costituenti violazione al D. Lgs. 152/2006, al Regolamento e alle Ordinanze in materia, provvedono gli agenti di Polizia Locale.
2. Le sanzioni hanno luogo secondo le disposizioni previste dalla L. 689/1981, dal D. Lgs. 267/2000 e ai sensi di quanto stabilito dal Titolo VI "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali" Capo I "Sanzioni" del D. Lgs. 152/2006.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate - sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

4. È prevista la possibilità del pagamento in misura ridotta se effettuato entro i 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, come disciplinato dalla L. 689/1981.
5. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente Regolamento, “ALLEGATO A”, sono riportati i valori delle sanzioni pecuniarie amministrative previste per le singole fattispecie. La tabella non è esaustiva di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni. Per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque il punto 1 e 3 del presente articolo.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del Gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l’automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
7. La sanzione è contestata o notificata al trasgressore per mezzo degli organi preposti.
8. In presenza di più violazioni accertate le singole sanzioni pecuniarie saranno cumulate.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Efficacia

1. Il presente Regolamento, corredato degli allegati e dei disciplinari, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ovvero il 16° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte quelle disposizioni derivanti da fonti normative e regolamentari comunali incompatibili o contrarie con quanto ivi previsto.
3. Sono automaticamente disapplicate quelle disposizioni del presente Regolamento che dovessero entrare in contrasto o che non dovessero risultare conformi con quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale ed europea.